

Tra 90 giorni scattano il nuovo sistema di tracciabilità e quello tradizionale rinnovato

# Sistri, è già conto alla rovescia

## Esteso il bacino di soggetti obbligati a tenere i registri

Pagina a cura  
DI VINCENZO DRAGANI

**S**cattano tra 90 giorni, ossia il 1° gennaio 2015, sia la piena operatività del nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti (meglio noto come «Sistri»), sia l'applicazione della riformulata disciplina sul (residuale) regime di tracciamento tradizionale costituito dagli storici registri di carico/scarico e formulario di trasporto. Con la fine del 2014, infatti, entra in vigore il regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi Sistri previsto dal «Codice Ambientale» e acquistano efficacia le parziali nuove norme sulla tenuta delle scritture ambientali previste dallo stesso dlgs 152/2006 per i soggetti non operanti nel sistema telematico (ma con il quale avranno comunque punti di contatto).

**Il regime ordinario Sistri.** Lo spirare dell'anno in corso comporterà, in base al dl 101/2013 (l'ultimo provvedimento in materia di termini di operatività del Sistri), la fine dell'attuale regime transitorio a c.d. «doppio binario» che prevede la sospensione dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni Sistri fino al 31 dicembre 2014 imponendo però ai soggetti obbligati al tracciamento telematico (partito nel 2013) di continuare a osservare (sotto minaccia, in questo caso, delle relative pene) anche le tradizionali regole costituite da registri di carico/scarico, formulario di trasporto, dichiarazione ambientale «Mud». L'entrata a pieno regime del Sistri interesserà, oltre ai soggetti che utilizzano volontariamente il sistema, la vasta platea di quelli obbligati per legge, ossia: enti/imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (a eccezione, purché non stocchino i propri rifiuti, delle aziende agricole conferenti rifiuti a sistema di raccolta e le piccole strutture individuate dal dm 24 aprile 2014); enti/imprese di raccolta/trasporto a titolo professionale, di trattamento, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti speciali pericolosi; nuovi produttori di rifiuti pericolosi; operatori del trasporto intermodale affidatari di rifiuti speciali pericolosi; comuni e imprese di trasporto rifiuti urbani della regione Campania. Uno strascico del citato regime transitorio si protrarrà tuttavia anche nel prossimo anno, poiché (come ricordato anche dal Minambiente con circolare 31 ottobre 2013) entro il 30 aprile 2015 i soggetti operanti in

Sistri dovranno comunque effettuare la (ultima) comunicazione «Mud» in relazione ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2014 e non già in tal modo dichiarati tramite il «modello unico di dichiarazione» ambientale presentato lo scorso 30 aprile.

**Le sanzioni Sistri.** Articolato e greve (seppur mitigato da meccanismi calmieranti) il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 260-bis del «Codice ambientale» in vigore dal prossimo 1° gennaio 2015, sistema che punisce a titolo amministrativo la violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione dati imposti dal dlgs 152/2006 e a titolo penale gli altri. In partico-

lare, saranno perseguiti con sanzioni amministrative pecuniarie (fino a 93 mila euro unitamente, in alcuni casi, a provvedimenti interdittivi): la mancata iscrizione al Sistri entro i termini; l'omesso pagamento del contributo annuale; la mancata o scorretta compilazione delle schede Sistri; l'inadempimento degli «ulteriori» obblighi Sistri (compresi, evidentemente, quelli sanciti dal dm 52/2011, il c.d. «Testo unico sistri» che regola il funzionamento del sistema in attuazione del dlgs 152/2006). Sono invece colpiti da sanzioni penali (con reclusione fino a due anni): la predisposizione e l'utilizzo di falsi certificati di analisi dei rifiuti; il trasporto

senza copia cartacea della relativa scheda Sistri e, quando richiesto, dal certificato di analisi dei rifiuti (con conseguente confisca dei veicoli utilizzati). A mitigare, come accennato, le pesanti sanzioni due istituti previsti dallo stesso articolo 260-bis: il «cumulo giuridico», che in caso di più violazioni prevede l'applicazione della sola sanzione più grave aumentata fino al triplo; il «ravvedimento operoso», che rende indenne dalle (sole) sanzioni amministrative chi entro 30 giorni dalla commissione dell'illecito vi pone riparo adempiendo agli obblighi sottesi e lo ammette al pagamento di ¼ delle sanzioni (con esclusione di quelle accessorie) se defi-

### Le nuove regole del 2015

- **Termine iniziale** a partire dal quale scattano:
  - sanzioni per violazione obblighi Sistri;
  - nuove regole su registri carico/scarico e formulario trasporto.
- **Prevedono:**
  - sanzioni amministrative pecuniarie fino a 93mila euro per violazione obblighi iscrizione e comunicazione dati;
  - reclusione fino a 2 anni per false certificazioni o trasporto senza Schede;
  - sanzioni accessorie interdittive e confisca veicoli.
- **Registri di carico e scarico**
  - 1) Non sono obbligati alla tenuta:
    - Enti ed imprese che aderiscono ed effettivamente utilizzano il Sistri o che
    - effettuano raccolta e trasporto di propri primi rifiuti speciali non pericolosi;
    - i centri di raccolta ex Dlgs 152/2006 per gestione di rifiuti non pericolosi;
  - 2) Sono obbligati alla tenuta:
    - produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ammessi ad operare fuori Sistri);
    - Enti ed imprese produttori iniziali di speciali non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali, potabilizzazione ed altri trattamenti acque;
    - Enti ed imprese di raccolta e trasporto rifiuti, preparazione al riutilizzo, recupero/smaltimento, compresi nuovi produttori di rifiuti;
- operatori del trasporto intermodale;
- intermediari e commercianti di rifiuti.
- 3) **Tempistica annotazioni:**
  - carico almeno 2 giorni prima di operazioni trattamento, commercio, intermediazione, 10 giorni prima negli altri casi;
  - scarico entro 10 giorni da conclusione operazioni.
- 4) **Regimi semplificati di tenuta (e raccordo con Sistri):**
  - imprenditori agricoli produttori di pericolosi adempiono con conservazione copia formulario, scheda Sistri o documento conferimento a circuito organizzato;
  - produttori di rifiuti pericolosi diversi da Enti o imprese, con conservazione copie schede Sistri rilasciate da trasportatore.
- **Formulario di trasporto.**
  - 1) Sono obbligati alla tenuta:
    - Enti ed imprese che raccolgono e trasportano rifiuti non aderenti al Sistri.
  - 2) **Disposizioni particolari (e raccordo con Sistri):**
    - trasportatori non rispondono di indicazioni produttore in formulario o Scheda Sistri, tranne per difformità riscontrabili con diligenza;
    - scheda di accompagnamento ex Dlgs 99/2012 per fanghi da depurazione in agricoltura è sostituita da formulario o Scheda Sistri.

nisce la controversia entro 60 giorni dalla contestazione. Una volta in vigore, è bene sottolinearlo, il citato regime sanzionatorio colpirà tutte le violazioni alla disciplina Sistri in essere dal 1° gennaio 2015 in poi, dunque anche i persistenti omessi pagamenti dei contributi annuali di iscrizione dovuti (salvo deroghe di legge) negli anni pregressi. Ancora, gli illeciti penali ex articolo 260-bis del «Codice ambientale» assumeranno rilevanza anche ai sensi della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle imprese prevista dal dlgs 231/2001.

**Le novità sul tracciamento tradizionale.** Con il nuovo anno, come accennato, diventeranno operative anche le riformulate disposizioni su registri di carico/scarico e formulario di trasporto dei rifiuti introdotte nel «Codice ambientale» dal dlgs 205/2010 (e successive modifiche), disposizioni che rimodulano il sistema di tracciamento tradizionale, allargandone i confini e sincronizzandolo con il Sistri. Filosofia della nuova disciplina sarà la sostanziale sottoposizione alle storiche scritture ambientali di tutti i produttori e gestori professionali di rifiuti che non operano, per assenza di obbligo e di adesione volontaria, al Sistri (si veda la tabella in pagina). In base al nuovo articolo 190 del dlgs 152/2006 resteranno, infatti, fuori dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico unicamente: attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate da enti e imprese produttori iniziali; enti e imprese produttori iniziali di speciali non pericolosi derivanti da attività agricole, commerciali, di servizio, sanitarie; limitatamente ai non pericolosi, i «centri di raccolta» di rifiuti urbani. Stretta anche sulle tempistiche per la compilazione iniziale, che verrà ridotta (da 10) a due giorni dalle operazioni per intermediari e commercianti. Esordirà, infine, un regime semplificato per i produttori di rifiuti pericolosi non inquadri in enti o imprese e per quelli coincidenti con imprese agricole ex articolo 2135 del codice civile, che assolveranno gli obblighi dei registri con la tenuta delle schede Sistri rilasciate dai trasportatori dei rifiuti. Analoga filosofia di controllo sarà quella sottesa al formulario di trasporto dei rifiuti, che a mente del nuovo articolo 193 del dlgs 152/2006 dovrà essere tenuto da tutti gli enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti non aderenti al Sistri.